

FONTI



La Dichiarazione universale dei diritti umani

■ La *Dichiarazione universale dei diritti umani* fu adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, riunita a Parigi il 10 dicembre 1948. Composta di 30 articoli riguardanti i diritti degli individui, la *Dichiarazione* sanciva i principi fondamentali su cui si dovevano reggere gli ordinamenti istituzionali nazionali e internazionali e che sarebbero stati recepiti dai successivi trattati internazionali. L'accettazione della *Dichiarazione*, per quanto giuridicamente non vincolante, diventò un requisito essenziale per l'ammissione all'Onu.

Nell'articolo 1, come in tutto il documento, è evidente il richiamo alla *Dichiarazione dei diritti dell'Uomo e del Cittadino*, approvata dall'Assemblea Costituente il 26 agosto 1789 durante la Rivoluzione francese.

Si enuclea qui il principio essenziale dei diritti umani, ossia il fatto di valere in quanto tali, a prescindere dall'appartenenza a uno specifico Stato e alla sua forma giuridica e istituzionale.

Il periodo compreso fra il 1914 e il 1945 fu sconvolto da eccezionali masse di profughi, rifugiati, deportati, apolidi (cioè senza patria): gli articoli 13-14 miravano a regolamentare il diritto di movimento e quello di asilo politico.

Articolo 1

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

Articolo 2

1. Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
2. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del Paese o del territorio cui una persona appartiene, sia che tale Paese o territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi altra limitazione di sovranità.

Articolo 3

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona.

Articolo 4

Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma. [...]

Articolo 9

Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato. [...]

Articolo 13

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio Paese.

Articolo 14

1. Ogni individuo ha diritto di cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni.
2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

L'articolo 15 garantisce il diritto ad avere e cambiare una cittadinanza godendo così delle tutele del proprio paese.

Articolo 15

1. Ogni individuo ha diritto a una cittadinanza.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza. [...]

Gli articoli 18-19-20 enunciano e fissano i diritti civili, riguardanti le libertà irrevocabili e irrinunciabili degli individui in quanto tali.

Articolo 18

Ogni individuo ha il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.

Articolo 19

Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

Articolo 20

1. Ogni individuo ha il diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
2. Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.

L'articolo 21 in particolare riguarda i diritti politici, ossia il diritto a partecipare direttamente e indirettamente alla vita politica di un paese e all'esercizio delle cariche pubbliche.

Articolo 21

1. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio Paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio Paese.
3. La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.

L'articolo 22 tratta esplicitamente dei diritti sociali, ossia di quei diritti che attengono alla sfera della tutela del benessere economico e della sicurezza sociale di tutti gli individui: diritto al lavoro, alla salute e alla cultura.

Articolo 22

Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla **sicurezza sociale** nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità e al libero sviluppo della sua personalità.



approfondimento

La Dichiarazione universale dei diritti umani
(versione integrale con audio)